



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed il relativo Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, recante "Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 52, comma 1-bis, nonché l'articolo 35, comma 5-bis, così come modificato dall'articolo 1, comma 957, legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2024, n. 74, recante "Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione";

VISTO il decreto direttoriale 17 luglio 2024, n. 1897, avente per oggetto "Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione", con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la progressione all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, relativa al profilo professionale di funzionario, in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 59, comma 5, del C.C.N.L. del Comparto istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, così come previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2024, n. 74, finalizzata alla copertura di n. 1.435 posti;

VISTO l'art. 3 del suddetto D.D. 17 luglio 2024, n. 1897, rubricato "requisiti di ammissione", ed in particolare il comma 3, che prevede il numero dei posti disponibili nel triennio scolastico 2024/2027 da destinare al concorso, e il comma 5, che stabilisce che "nell'ambito dei posti destinati alla Regione Friuli Venezia-Giulia, il competente Dirigente dell'USR, anche mediante delega al Dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, individua i posti da destinare alle scuole con lingua di insegnamento slovena";

VISTO il provvedimento dell'U.S.R. Friuli-Venezia Giulia protocollo n. 11417 del 25 luglio 2024, con cui sono stati ripartiti, tra le scuole con lingua di insegnamento italiana e le scuole con lingua di insegnamento slovena, i posti assegnati al Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.D. 1897 del 17 luglio 2024;

VISTA, altresì, la nota dell'U.S.R. Friuli-Venezia Giulia protocollo n. 11530 del 26 luglio 2024, con cui si evidenzia che l'USR responsabile dovrà tener conto, nella gestione della procedura valutativa, esclusivamente del contingente di posti destinati alle scuole con lingua di insegnamento italiana così come indicato nella tabella ivi riportata;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.D. 17 luglio 2024, n. 1897, il quale prevede che "i candidati partecipano alla procedura valutativa con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di accertata carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato e in qualsiasi momento della procedura, l'esclusione dei candidati";

VISTO l'art. 4 del D.D. 17 luglio 2024, n. 1897, concernente l'articolazione della procedura concorsuale;

VISTO l'art. 5 del D.D. 17 luglio 2024, n. 1897, concernente la valutazione dei titoli, unitamente alle Tabelle A, B e C allegate al citato decreto direttoriale relative ai titoli valutabili e alla ripartizione dei relativi punteggi;

VISTO l'art. 6 del D.D. 17 luglio 2024, n. 1897, relativo alle modalità di accorpamento delle commissioni di valutazione, il quale prevede al comma 1 che, considerata l'esiguità dei posti disponibili nelle singole regioni, l'U.S.R. Veneto provvederà anche alla valutazione delle istanze che pervengono per la regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO, altresì, l'art. 6, comma 2, del D.D. 17 luglio 2024, n. 1897, ai sensi del quale "il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale individuato quale responsabile dello svolgimento di più procedure valutative approva le graduatorie di merito sia della propria regione che delle eventuali ulteriori regioni aggregate";

VISTO l'art. 7 del D.D. 17 luglio 2024, n. 1897, relativo ai termini e alle modalità di presentazione delle istanze di partecipazione;

VISTO l'art. 9 del D.D. 17 luglio 2024, n. 1897, ed in particolare il comma 1, il quale dispone che, all'esito della procedura di valutazione, gli aspiranti sono collocati in una graduatoria regionale;

VISTO il decreto di questa Direzione n. 3093 del 2 agosto 2024 di costituzione della Commissione giudicatrice per la presente procedura valutativa per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

TENUTO CONTO che l'art. 9, comma 2, del D.D. 17 luglio 2024, n. 1897, dispone che le graduatorie sono approvate con decreto del Direttore o del dirigente preposto all'USR competente;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

VISTI gli atti di valutazione dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice nonché il provvedimento n. 3278 del 22.08.2024;
VISTA la graduatoria di merito;
VISTO l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;
VISTI gli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevedono la riserva di posti in favore dei volontari nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;
ACCERTATA la regolarità della procedura;

DECRETA

Art. 1) Sono approvate le graduatorie di merito della procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione indetta con D.D. 17 luglio 2024, n. 1897, per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2) Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.D. 17 luglio 2024, n. 1897 le graduatorie regionali restano in vigore fino alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027.

Art. 3) Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del D.D. 17 luglio 2024, n. 1897, sono proclamati vincitori i candidati collocati in una posizione corrispondente al numero dei posti destinati alla procedura valutativa, il cui numero è pari per la Regione Veneto a 149 posti e per la Regione Friuli Venezia Giulia a 29 posti.

Art. 4) Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante, vengono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'Albo e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

Art. 5) L'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 6) Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento all'albo on line e sul sito web di questo USR per il Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco BUSSETTI

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*